



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 125 del 19 Aprile 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

RISULTATI

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 11 Giornata - R

REAL CAROVIGNO	- AUDACE FRAGAGNANO 2020	1 - 0	D
----------------	--------------------------	-------	---

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 16/ 4/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 16/ 4/2022 REAL CAROVIGNO - AUDACE FRAGAGNANO 2020

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che con preannuncio via PEC inviato alle ore 17.13/17.23 del 17/04/2022 la società A.S.D. AUDACE FRAGAGNANO 2020 adiva questo Giudice Sportivo avverso la gara in oggetto;

che il ricorso perveniva a questo Giudice alle ore 17,42 del 19/04/2022;

che per tali motivi il suddetto gravame risulta intempestivo ai sensi di quanto previsto dal C.U. N. 160/A della F.I.G.C. pubblicato in data 03/02/2022;

DELIBERA

- 1) di non doversi pronunciare in ordine al ricorso in oggetto; per l'effetto;
- 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore della società A.S.D. REAL CAROVIGNO;
- 3) di addebitare la tassa ricorso sul conto della società A.S.D. AUDACE FRAGAGNANO 2020.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

RISULTATI

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

RISULTATO GARA DI SPAREGGIO DEL 16 APRILE 2022

GIRONE H - 6 Giornata - R

CASARANO CALCIO S.R.L.	- FABRIZIO MICCOLI	1 - 2	
------------------------	--------------------	-------	--

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE H - 3 Giornata - R

FABRIZIO MICCOLI	- GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	3 - 1	
------------------	-----------------------------	-------	--

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15 (SECONDA FASE)

CLASSIFICHE DEFINITIVE ALLIEVI REGIONALI U17

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932	21	10	6	3	1	19	9	10	0
2 F.C.D.SPORTING TORREMAGGIORE	16	10	5	1	4	14	17	3-	0
3 A.S.D.COSMANO SPORT	13	10	3	4	3	15	13	2	0
4 A.S.D.SPORTING MANFREDONIA	13	10	4	1	5	21	23	2-	0
5 G.S. APOCALISSE A.S.D.	11	10	2	5	3	21	20	1	0
6 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MONTE	8	10	2	2	6	12	20	8-	0

La società SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932 è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.S.D.AUDACE CERIGNOLA A R.L.	24	10	8	0	2	28	11	17	0
2 A.S.D.PRO EVOLUTION CERIGNOLA	22	10	7	1	2	25	8	17	0
3 ACSD ETRA BARLETTA 2008	16	10	5	1	4	28	16	12	0
4 A.S.D.BARLETTA 1922	14	10	4	2	4	13	19	6-	0
5 F.C.D.SLY TRANI	10	10	3	1	6	19	14	5	0
6 A.S.D.UNITI PER CERIGNOLA	1	10	0	1	9	10	55	45-	0

La società S.S.D. AUDACE CERIGNOLA è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S.D.CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	17	10	5	2	3	15	13	2	0
2 A.S.D.SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	16	10	4	4	2	26	13	13	0
3 A.S.D.WONDERFUL BARI S.SPIRITO	16	10	5	1	4	20	21	1-	0
4 A.S. BISCEGLIE S.R.L.	13	10	4	1	5	26	25	1	0
5 A.S.D.REAL BISCEGLIE	13	10	3	4	3	14	18	4-	0
6 A.S.D.MOLFETTA CALCIO	8	10	2	2	6	10	21	11-	0

La società U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D. è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE D

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S. BITONTO CALCIO S.R.L.	23	10	7	2	1	38	3	35	0
2 A.S.D.REAL OLIMPIA TERLIZZI	22	10	6	4	0	36	8	28	0
3 F.B.C.GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	16	10	5	1	4	26	21	5	0
4 A.S.D.VIRTUS PALESE CALCIO	12	10	4	0	6	18	32	14-	0
5 A.S.D.PRO GIOVENTU NOICATTARO	10	10	3	1	6	12	30	18-	0
6 U.S.D.OLIMPIA BITONTO	3	10	1	0	9	3	39	36-	0

La società U.S. BITONTO CALCIO S.R.L. è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE E

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.NICK CALCIO BARI	28	10	9	1	0	39	9	30	0	
2 A.S.D.NOCI AZZURRI 2006	22	10	7	1	2	42	13	29	0	
3 S.S.D.ESPERIA MONOPOLI A R.L.	21	10	7	0	3	21	11	10	0	
4 S.S.D.LEVANTE AZZURRO S.R.L.	9	10	3	0	7	29	31	2-	0	
5 A.S.D.SANTERAMO CALCIO	9	10	3	0	7	15	41	26-	0	
6 ASD.BSSOCCER TEAM FASANO	0	10	0	0	10	10	51	41-	0	

La società A.S.D. NICK CALCIO BARI è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE F

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT	25	10	8	1	1	31	12	19	0	
2 A.S.D.RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	18	10	6	0	4	24	26	2-	0	
3 SSDARLGIOVANI CRYOS	16	10	5	1	4	38	21	17	0	
4 A.S.D.DIAVOLI ROSSI	16	10	5	1	4	22	22	0	0	
5 A.S.D.ACADEMY SAVA	8	10	2	2	6	16	28	12-	0	
6 A.S.D.RED BOYS	4	10	1	1	8	13	35	22-	0	

La società ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE G

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 S.S.D.BRINDISI FOOTBALL CLUB	23	10	7	2	1	25	8	17	0	
2 A.S.D.EURO SPORT ACADEMY	22	10	7	1	2	24	13	11	0	
3 A.S.D.CEDAS AVIO BRINDISI	18	10	5	3	2	19	8	11	0	
4 A.S.D.NITOR	16	10	5	1	4	18	14	4	0	
5 P.G.S.LUPIAE LECCE A.S.D.	5	10	1	2	7	5	24	19-	0	
6 A.S.D.SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	1	10	0	1	9	7	31	24-	0	

La società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE H

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.FABRIZIO MICCOLI	30	11	10	0	1	31	7	24	0	
2 S.S.D.CASARANO CALCIO S.R.L.	27	11	9	0	2	35	11	24	0	
3 A.S.D.DE CAGNA 2010 OTRANTO	13	10	4	1	5	19	22	3-	0	
4 A.S. TRICASE A.S.D.	7	8	2	1	5	9	15	6-	0	
5 A.S.D.SOCCER DREAM PARABITA	4	8	1	1	6	8	19	11-	0	
6 A.S.D.LEVERANO FOOTBALL	4	10	1	1	8	9	37	28-	0	

GIOR.	DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.	MOTIV.
02/A	12/04/22	SOCCER DREAM PARABITA	TRICASE A.S.D.		K
02/R	14/04/22	TRICASE A.S.D.	SOCCER DREAM PARABITA		P

La società A.S.D. FABRIZIO MICCOLI è ammessa alla Fase Finale.

CLASSIFICHE DEFINITIVE GIOVANISSIMI REG.LI U15

GIRONE A

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.COSMANO SPORT	28	10	9	1	0	38	8	30	0	
2 A.S.D.EAGLES SAN SEVERO	14	10	4	2	4	23	23	0	0	
3 G.S.D.S.PIO X	13	10	3	4	3	19	22	3-	0	
4 SSDARLMANFREDONIA CALCIO 1932	12	10	3	3	4	15	21	6-	0	
5 A.S.D.JUVENTUS S.MICHELE	10	10	3	1	6	21	17	4	0	
6 G.S.D.ATLETICO VIESTE	7	10	2	1	7	13	38	25-	0	

La società A.S.D. COSMANO SPORT è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE B

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.PROGETTO UOMO CANOSA	20	10	6	2	2	18	10	8	0	
2 A.S.D.BARLETTA 1922	19	10	5	4	1	18	13	5	0	
3 A.S.D.SOCCER TRANI	18	10	5	3	2	28	14	14	0	
4 S.S.D.AUDACE CERIGNOLA A R.L.	18	10	6	0	4	18	15	3	0	
5 A.S.D.UNIONE CALCIO BISCEGLIE	6	10	2	0	8	11	21	10-	0	
6 U.S.D.CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	4	10	1	1	8	11	31	20-	0	

La società A.S.D. PROGETTO UOMO CANOSA è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE C

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.REAL OLIMPIA TERLIZZI	26	10	8	2	0	29	13	16	0	
2 A.S.D.BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	19	10	5	4	1	21	17	4	0	
3 S.S.D.LEVANTE AZZURRO S.R.L.	14	10	4	2	4	19	19	0	0	
4 A.S.D.VIRTUS PALESE CALCIO	12	9	3	3	3	34	16	18	0	
5 F.B.C.GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	9	10	3	0	7	19	40	21-	0	
6 A.S.D.TORITTO	1	9	0	1	8	8	25	17-	0	

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
02/R 7/04/22	TORITTO	VIRTUS PALESE CALCIO	P

La società A.S.D. REAL OLIMPIA TERLIZZI è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE D

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	28	10	9	1	0	46	15	31	0	
2 A.S.D.IST. DI CAGNO ABBRESCIA	15	10	4	3	3	13	16	3-	0	
3 A.S.D.BARI CAMPIONI	11	10	2	5	3	20	25	5-	0	
4 A.S.D.INTESA SPORT CLUB BARI	10	10	2	4	4	11	22	11-	0	
5 A.S.D.PRO CALCIO BARI	9	10	2	3	5	16	21	5-	0	
6 A.S.D.NICK CALCIO BARI	7	10	1	4	5	16	23	7-	0	

La società A.S.D. SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE E

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 ASD.BSSOCCER TEAM FASANO	25	10	8	1	1	34	10	24	0	
2 A.S.D.LA QUERCIA	19	10	6	1	3	30	14	16	0	
3 S.S.D.ESPERIA MONOPOLI A R.L.	18	10	5	3	2	31	17	14	0	
4 A.S.D.NITOR	14	10	4	2	4	14	21	7-	0	
5 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MESAGNE	4	9	1	1	7	4	30	26-	0	
6 A.S.D.NOCI AZZURRI 2006	3	9	1	0	8	6	27	21-	0	

GIOR. DATA		SQUADRA OSPITANTE			SQUADRA OSPITE			COD.MOTIV.		
05/R 10/04/22		NOCI AZZURRI 2006			ACCADEMIA CALCIO MESAGNE			D		

La società ASD.BS SOCCER TEAM FASANO è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE F

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.RED BOYS	22	10	7	1	2	27	17	10	0	
2 A.S.D.RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	17	10	5	2	3	23	11	12	0	
3 A.S.D.REAL VIRTUS GROTTAGLIE	16	10	5	1	4	22	22	0	0	
4 A.P. CULTURALE NUOVA TARAS	15	10	5	0	5	27	24	3	0	
5 A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA	11	10	3	2	5	15	22	7-	0	
6 A.C.D.VIRTUS MASSAFRA	6	10	2	0	8	14	32	18-	0	

La società A.S.D. RED BOYS è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE G

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.C. NARDO'S SRL	26	10	8	2	0	29	8	21	0	
2 A.S.D.EURO SPORT ACADEMY	17	10	5	2	3	23	14	9	0	
3 A.S.D.GIALLOROSSI ARADEO	14	10	4	2	4	19	18	1	0	
4 A.S.D.GOLEADOR MELENDUGNO	13	10	4	1	5	24	19	5	0	
5 A.S.D.COPERTINO CALCIO	11	10	3	2	5	13	26	13-	0	
6 S.S.D.LECCE SOCCER ACADEMY A RL	4	10	1	1	8	12	35	23-	0	

La società A.C. NARDÒ SRL è ammessa alla Fase Finale.

GIRONE H

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.FABRIZIO MICCOLI	25	10	9	1	0	47	10	37	0	
2 A.S. TRICASE A.S.D.	16	10	5	1	4	24	20	4	0	
3 A.S.D.ATLETICO TRICASE	14	10	4	2	4	12	21	9-	0	
4 GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	13	10	4	1	5	19	23	4-	0	
5 A.S.D.NEW TEAM TAVIANO	11	10	3	2	5	16	25	9-	0	
6 A.S.D.A. TOMA MAGLIE	4	10	1	1	8	14	33	19-	0	

La società A.S.D. FABRIZIO MICCOLI è ammessa alla Fase Finale.

CAMPIONATI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

FASI FINALI

Le otto squadre vincenti la fase a gironi del SECONDO LIVELLO REGIONALE accederanno ai playoff con sorteggio integrale. I Campionati Under 17 e Under 15 proseguiranno con QUARTI DI FINALE (andata e ritorno), SEMIFINALI (andata e ritorno) e FINALI (gara unica da disputare sul campo neutro “Stadio dell’Amicizia” di Capurso – BA).



ELENCO SQUADRE QUALIFICATE

ALLA FASE FINALE – PLAYOFF

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

1. SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932
2. S.S.D. AUDACE CERIGNOLA
3. U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
4. U.S. BITONTO CALCIO S.R.L.
5. A.S.D. NICK CALCIO BARI
6. ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT
7. S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB
8. A.S.D. FABRIZIO MICCOLI

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15

1. A.S.D. COSMANO SPORT
2. A.S.D. PROGETTO UOMO CANOSA
3. A.S.D. REAL OLIMPIA TERLIZZI
4. A.S.D. SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
5. ASD.BS SOCCER TEAM FASANO
6. A.S.D. RED BOYS
7. A.C. NARDÒ SRL
8. A.S.D. FABRIZIO MICCOLI

DISCIPLINA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle Società partecipanti alle Fasi Finali dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 Dilettanti per quanto riguarda le disposizioni sulle squalifiche e sulle ammonizioni dei calciatori:

1. SQUALIFICHE

- Le giornate di squalifica, comminate al termine della Seconda Fase dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, dovranno essere scontate nelle gare relative alle rispettive Fasi Finali. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le squalifiche maturate dai calciatori tesserati con le squadre vincenti di entrambe le categorie, che dovranno essere scontate nelle gare relative alle Fasi Finali dei Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi Dilettanti;
- Le giornate di squalifica accumulate al termine dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, per le società che non partecipano alle Fasi Finali, e i residui di squalifica accumulati al termine delle Fasi Finali DOVRANNO ESSERE SCONTATE COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 19 C.G.S..

2. AMMONIZIONI

- Le ammonizioni accumulate dai giocatori nelle gare relative ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi Dilettanti saranno azzerate prima delle Fasi Finali valide ai fini dell'assegnazione del titolo di Campione Regionale Allievi Under 17 e/o Giovanissimi Under 15 Dilettanti.
- Durante le Fasi Finali, fermo restando l'automatismo in caso di espulsione, i tesserati scontano una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE NUOVO FORMAT

FASE FINALE REGIONALE – PLAYOFF

SORTEGGIO INTEGRALE

A margine del sorteggio integrale effettuato presso la Sala Meeting del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti in data odierna, martedì 19 aprile 2022, è stato stabilito che **l'orario di gioco dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 prevede comunemente l'inizio delle gare alle 11:00 della domenica**. Gli **accoppiamenti** delle **squadre qualificate** alla Fase Finale – Playoff sono risultati come di seguito elencato in maniera schematica:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

QUARTI DI FINALE

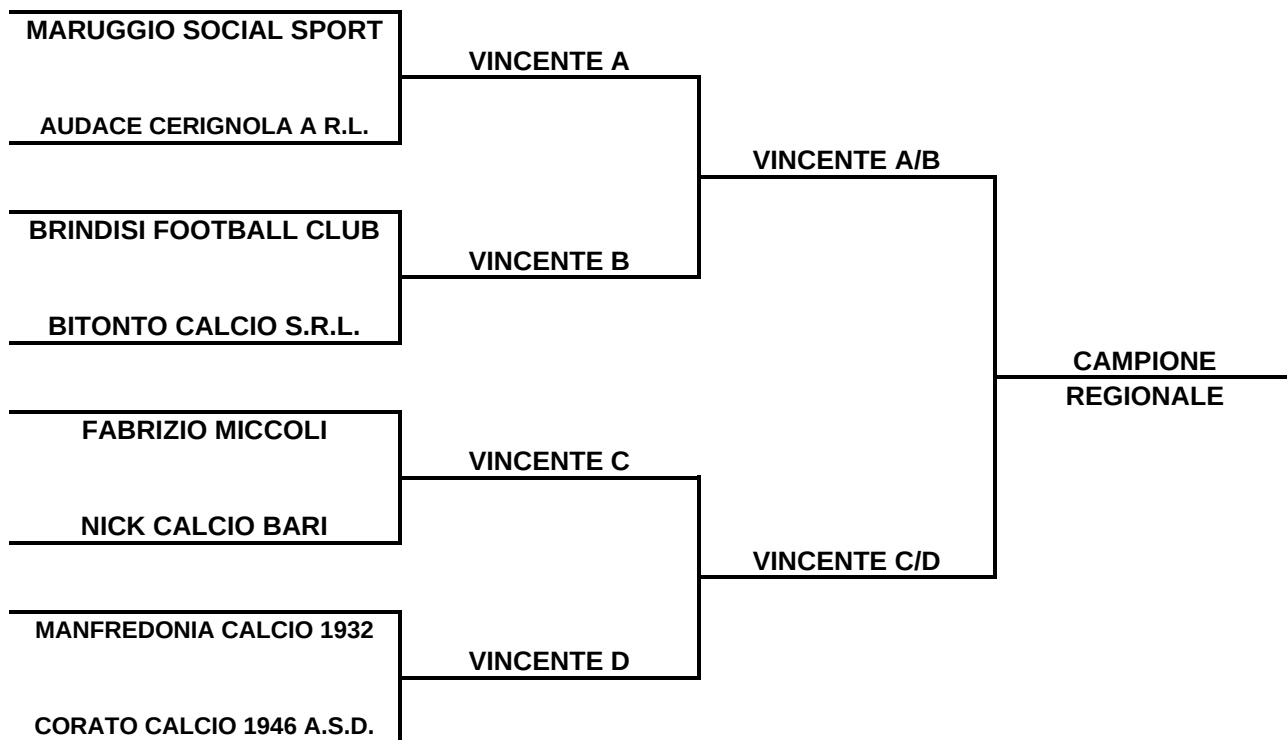
24/04 – 01/05

SEMIFINALI

08/05 – 15/05

FINALE

22/05



CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

QUARTI DI FINALE

24/04 – 01/05

SEMIFINALI

08/05 – 15/05

FINALE

22/05

SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO

FABRIZIO MICCOLI

VINCENTE A

SOCCER TEAM FASANO

NARDÒ SRL

VINCENTE B

COSMANO SPORT

REAL OLIMPIA TERLIZZI

VINCENTE C

RED BOYS

PROGETTO UOMO CANOSA

VINCENTE D

VINCENTE A/B

VINCENTE C/D

**CAMPIONE
REGIONALE**

MODALITÀ TECNICHE FASI FINALI - PLAYOFF

- Durata dei tempi di gioco:
 - 45' ciascuno (Allievi Regionali Under 17);
 - 35' ciascuno (Giovanissimi Regionali Under 15).
- Al termine degli incontri (QUARTI DI FINALE e SEMIFINALI), verrà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti.
- In caso di punteggio pari maturato al termine degli incontri, risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.
- Qualora persistesse la situazione di parità anche nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta; quindi se dovesse sussistere ancora la situazione di parità si procederà allo svolgimento di due tempi supplementari ed, eventualmente, ai tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
- Durata dei tempi supplementari:
 - 15' ciascuno (Allievi Regionali Under 17);
 - 10' ciascuno (Giovanissimi Regionali Under 15).
- Disputeranno IN CASA la gara di andata delle Semifinali, le squadre qualificate al turno successivo che hanno disputato IN TRASFERTA (e viceversa) la gara di andata dei Quarti di Finale. Qualora si qualificassero alle Semifinali due squadre che hanno disputato entrambe in casa e/o in trasferta la gara di andata dei Quarti di Finale, la squadra che disputerà IN CASA la gara di andata delle Semifinali sarà individuata mediante apposito sorteggio effettuato presso gli Uffici del Comitato Regionale Puglia LND a cura del Tribunale Federale Territoriale. Le risultanze del suddetto sorteggio saranno pubblicate con un apposito Comunicato Ufficiale.
- Le Finali dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2021/2022 avranno luogo domenica 22 maggio 2022 presso il Campo Comunale in erba artificiale "Stadio dell'Amicizia" di Capurso (BA).

ALLEGATI

- ✓ **COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A F.I.G.C. DEL 4 FEBBRAIO 2022 (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI (STAGIONE SPORTIVA 2021/2022)).**

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

- ✓ Sul presente Comunicato Ufficiale viene riportata la programmazione delle gare relative alla gara di andata dei QUARTI DI FINALE dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15.
- ✓ Sul Comunicato Ufficiale di giovedì 21 aprile 2021 sarà riportata la programmazione delle gare della 1^a giornata di ritorno dei QUARTI DI FINALE dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15.
- ✓ L'orario da gioco dei Campionati Regionali prevede comunemente l'inizio delle gare alle 11:00 della domenica.
- ✓ Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare saranno autorizzati dall'Ufficio Attività Agonistica Giovanile del C.R. Puglia-LND previo accordo tra le Società interessate DA COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA a mezzo e-mail (sgs.puglia@lnd.it) attraverso l'apposito modulo che si allega al presente Comunicato Ufficiale.
- ✓ Eventuali modifiche al programma gare della gara di andata dei QUARTI DI FINALE dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 devono essere comunicate entro e non oltre mercoledì 20 aprile 2021, con le modalità sopra indicate.

PROGRAMMA GARE DEL 24 APRILE 2022

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 FASE FINALE – PLAYOFF (ANDATA QUARTI DI FINALE)

GIRONE A

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
MARUGGIO SOCIAL SPORT	AUDACE CERIGNOLA A R.L.	1 A	25/04/2022 11:30	CAMPO COM.LE "A. DEMITRI" E.A.	MARUGGIO

GIRONE B

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BRINDISI FOOTBALL CLUB	BITONTO CALCIO	1 A	24/04/2022 11:00	PRE-CAMPO COM.LE "FANUZZI" E.A.	BRINDISI

GIRONE C

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
FABRIZIO MICCOLI	NICK CALCIO BARI	1 A	24/04/2022 11:00	CAMPO COM.LE "SAN DONATO" E.A.	SAN DONATO DI LECCE

GIRONE D

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
MANFREDONIA CALCIO 1932	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	1 A	24/04/2022 11:00	CAMPO COM.LE "MIRAMARE" E.A.	LEVERANO

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 FASE FINALE – PLAYOFF (ANDATA QUARTI DI FINALE)

GIRONE A

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	FABRIZIO MICCOLI	1 A	25/04/2022 11:30	CAMPO COM.LE "S. DIOMEDE" E.A.	BARI

GIRONE B

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
SOCCER TEAM FASANO	NARDÒ SRL	1 A	24/04/2022 11:00	C.P. "A. DEGLI ULIVI" E.A.	FASANO

GIRONE C

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
COSMANO SPORT	REAL OLIMPIA TERLIZZI	1 A	24/04/2022 11:45	EX CAMPO FIGC E.A.	FOGGIA

GIRONE D

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
RED BOYS	PROGETTO UOMO CANOSA	1 A	24/04/2022 11:00	CAMPO COM.LE "A. FASANO" E.A.	MARTINA FRANCA (LOC. CUPA C.DA SPARTACAVALLUZZA)

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 19/4/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GARE DEL 16/04/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

TRINCHERA PIETRO (FABRIZIO MICCOLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

PERRONE COSIMO (CASARANO CALCIO S.R.L.)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Angelo ROMANO con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente), nonché del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 4 Aprile 2022 ha adottato la seguente:

DECISIONE

relativamente alla:

GARA: A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 – GALLIPOLI F. 1909 SSD del 20/03/2022 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA

in ordine a:

Preannuncio di reclamo della SSD SOCCER MASSAFRA 1963 in favore del Sig. VAPORE GIOVANNI, avverso la Decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata nel C.U. n. 111 del 24/03/2022, a mezzo della quale veniva comminata allo stesso la sanzione della squalifica per tre gare effettive.

Preso atto che al predetto preannuncio di reclamo depositato via PEC in data 25/03/2022 non ha fatto seguito alcun reclamo da parte della SSD SOCCER MASSAFRA 1963

DELIBERA

- 1) il non luogo a provvedere in merito allo stesso;
- 2) per l'effetto, dispone ex art. 48 comma 5 C.G.S., addebitarsi il contributo reclamo sul conto campionato della società SSD SOCCER MASSAFRA.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di Relatore del procedimento), con la partecipazione dell'Avv. Antonio Contaldi (Componente) e dell'Avv. Maria Giulia Coletto (Componente), assistita dal sig. Pasquale Cariello in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 aprile 2022 ha adottato la seguente

DECISIONE

in ordine al reclamo relativo alla gara del CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA del 27/3/2022, presentato dalla ASD Grumese 1919 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 115 del 31/3/2022, a mezzo della quale veniva comminata la squalifica per 4 giornate al calciatore Gisonda Antonio.

FATTO

Con reclamo depositato presso la segreteria della Corte d'Appello in data 3/4/2022, l'ASD Grumese 1919 impugnava la squalifica per 4 giornate inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore Gisonda Antonio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31/3/2022.

Concludeva il gravame chiedendo un'equa riduzione della squalifica, rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

Nella nota di trasmissione della PEC inviata domenica 3 aprile 2022 (contenente in allegato il citato ricorso), la reclamante precisava che *“la presente ha anche valore di dichiarazione di preannuncio ricorso”*.

Il Collegio ritiene in questo caso superfluo valutare la possibilità di un contestuale invio del preannuncio e del ricorso.

In via preliminare rileva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 76 co. 2 C.G.S., non avendo la reclamante *“preannunciato il reclamo con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale entro il termine di 2 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”*.

Il comunicato ufficiale è stato pubblicato giovedì 31/3/2022 e, pertanto, il termine su indicato scadeva sabato 2/4/2022: l'ASD Grumese 1919 ha trasmesso tardivamente il preannuncio domenica 3/4/2022, contestualmente al reclamo che sarebbe invece tempestivo, poiché inoltrato entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione ex art. 76 co. 3 C.G.S.

Il Collegio condivide in materia la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport – sez. 3^a - n. 96/2019 – che richiama la pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – n. 9/2015 che testualmente recita: *“il ricorrente ritiene di poter applicare il disposto dell'art. 155 c.p.c. in virtù del quale, ai fini del compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza, il sabato è da considerare festivo ai fini del computo dei termini. In realtà tale ragionamento non tiene conto di un rilievo assolutamente insuperabile: le norme regolamentari che disciplinano il reclamo alla Corte d'Appello della Toscana, nonché tutte le norme – in ogni caso – che disciplinano le impugnative dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva dinanzi all'Organo Superiore, non stabiliscono mai – ai fini del computo dei termini – che il sabato è un giorno festivo”*.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di ritenere il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 76 co. 2 C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 Aprile 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

Gara: A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO - A.S.D. BALSIGNANO SOCCER SCHOOL del 13/03/2022 (Reclamo della società A.S.D. BALSIGNANO SOCCER SCHOOL) in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 108 del 17/3/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale venivano comminate le seguenti sanzioni sportive:

- 1) alla società VIRTUS PALESE CALCIO ammenda di € 300,00;
- 2) alla società BALSIGNANO SOCCER SCHOOL ammenda di € 200,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, proposto ai sensi dell'art. 76 C.G.S., l'**ASD BALSIGNANO SOCCER SCHOOL** ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 108 del 17.03.2022, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia aveva comminato la sanzione sportiva dell'ammenda di € 200,00 ex art. 26 C.G.S., che sanziona i "fatti violenti dei sostenitori".

La società reclamante chiedeva nell'atto di impugnazione, ex art. 76 comma 4 C.G.S., la nullità della delibera del Giudice Sportivo Territoriale contenuta nel C.U. n. 108 del 17.03.2022 - nonché la revoca della sanzione irrogata, per carenza dei presupposti applicativi.

La reclamante non faceva pervenire memorie ex art. 77 comma 2 C.G.S.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 11 Aprile 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

* * *

Nel corso della prima udienza fissata dalla Corte adita in data 04.04.2022, è comparso per l'A.S.D. Balsignano Soccer School il sig. Fortunato Pasquale, in qualità di allenatore, il quale si riportava integralmente ai motivi del reclamo proposto ed insisteva per il suo accoglimento.

Il sig. Fortunato, in sede di audizione, sosteneva una ricostruzione dei fatti oggetto di valutazione in netto contrasto con quanto riportato dall'Arbitro nel supplemento di gara (documento allegato al referto ufficiale), nonché con la decisione adottata dal Giudice di prime cure. A dire della reclamante, l'episodio scatenante andava ricondotto a degli insulti rivolti da un tifoso della squadra locale al capitano della ASD Balsignano SS: l'allenatore disconosceva il lancio di oggetti verso il predetto calciatore, come invece rilevato dal Direttore di gara.

In conseguenza di ciò, si verificavano alterchi fra gli spettatori di entrambe le squadre - che conducevano in extremis ad un litigio fra i calciatori **Menga Giovanni (Virtus Palese)** e **De Santis Andrea (Balsignano)**, entrambi espulsi tra il 9° e il 10° del 2° T di gioco. Il giocatore De Santis Andrea, secondo quanto riferito dall'allenatore, non sarebbe mai stato espulso e la gara sarebbe stata giocata regolarmente 10 contro 11 per l'ASD Balsignano.

Il delegato riferiva che, successivamente, l'Arbitro decideva in autonomia di sospendere la gara per 15 minuti, a seguito delle vibranti proteste dei calciatori della squadra locale e di qualche sostenitore di quella ospite. Veniva, pertanto, escluso dal sig. Fortunato qualsivoglia tentativo e/o invasione di campo da parte dei tifosi di entrambe le squadre, come sostenuto dall'arbitro negli atti ufficiali: la partita terminava poi in assenza di pubblico.

Il Collegio disponeva l'audizione a chiarimenti dell'arbitro della gara *de qua*, al fine di ricostruire la dinamica degli eventi verificatisi durante la gara del 13.03.2022 e fare maggiore chiarezza sulle condotte sottostanti alla sanzione irrogata alla società istante. Veniva disposta altresì l'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla reclamante, a mezzo dei sigg.ri Lagonigro Pierluigi e Zaccaro Angelo, sulle circostanze articolate nell'atto di impugnazione ex art 60 co. 2 CGS.

All'udienza dell'11 aprile 2022 si procedeva all'espletamento dei mezzi istruttori sopra indicati.

Durante l'audizione il Direttore di Gara precisava che: *"le espulsioni sono avvenute tra il 9° e il 10° minuto del 2° Tempo. Ho individuato un tifoso riconducibile alla società Virtus Palese - che ha insultato un calciatore del Balsignano e ciò ha causato una rissa sugli spalti ed il lancio di oggetti (bottigliette) che, tuttavia, non colpivano nessuno. In tale frangente alcuni spettatori cercavano di scavalcare la recinzione, non riuscendoci ed altri (circa 10) entravano sul terreno di gioco con fare minaccioso nei miei confronti, dalla parte opposta alla tribuna dove sono situati gli spogliatoi. Sono stato aiutato da un addetto all'ambulanza a recarmi nella zona antistante gli spogliatoi e durante il tragitto comunicavo alle squadre di voler sospendere la partita. Venivo poi invitato dai dirigenti delle due squadre a riprendere la gara ed aderivo a tale invito: la prosecuzione della gara avveniva senza la presenza degli spettatori e la gara continuava regolarmente. Non sono stato in grado di identificare gli spettatori protagonisti dell'invasione di campo, né se fossero riconducibili ad una sola o ad entrambe le società. Ho individuato con certezza il genitore di un calciatore della Virtus Palese, in quanto mi aveva precedentemente insultato. Per quanto concerne il supplemento di rapporto, premetto che sul referto ho indicato esplicitamente "vedi allegato al referto" e che sul foglio accluso è indicata la locuzione "allegato al referto": in ogni caso ratifico il contenuto di tale supplemento, da me personalmente redatto. Richiamato dal Collegio per ulteriori chiarimenti, confermo che Menga Giovanni (Virtus Palese) e De Santis Andrea (Balsignano) si sono insultati reciprocamente e sono stati da me espulsi tra il 9° e il 10° del 2° Tempo. Pertanto, dopo la temporanea sospensione, la gara è ripresa con 10 giocatori per squadra. Esibisco il mio cellulare, da cui si evince che, allorché ero nel mio spogliatoio durante la temporanea interruzione – tra le 12,05 e le 12,08 - ho contattato telefonicamente il sig. De Leo Antonio, Presidente della Sezione AIA di Molfetta, per confrontarmi sulle decisioni da assumere".*

Successivamente si procedeva all'audizione testimoniale del sig. Lagonigro Pierluigi, capitano della ASD Balsignano SS, il quale - dopo essere stato ammonito sulle conseguenze derivanti da eventuali falsità o reticenze ex art. 60 co. 3 CGS - riferiva di essere stato insultato da un tifoso della Virtus Palese, in conseguenza di ciò nasceva un diverbio tra detto tifoso e altri spettatori sugli spalti, che sfociava in una zuffa. Infatti, si verificava una vera e propria rissa tra lo zio di un compagno di squadra del Lagonigro (Balsignano) ed un tifoso della squadra avversaria. Il tifoso in questione inveiva nei confronti del capitano della squadra ospite, tanto da indurre i tifosi presenti ad intervenire, interponendosi per dividere i contendenti. Il teste disconosceva qualsivoglia contatto fisico tra Menga Giovanni (Virtus Palese) e De Santis Andrea (Balsignano) e segnalava la sola espulsione del calciatore della Virtus Palese. Il capitano riferiva poi che nessun tifoso era entrato sul terreno di gioco e che non aveva avuto luogo un lancio di oggetti ai danni di alcun calciatore. L'udienza si concludeva con l'escussione del testimone Zaccaro Angelo – dirigente della Società Virtus Palese che, dopo gli ammonimenti ex art. 60 co. 3 CGS, riferiva di non aver assistito ad alcuna invasione di campo da parte dei tifosi di entrambe le squadre: la partita sarebbe stata giocata 11 contro 10 e l'espulsione del De Santis Andrea sarebbe avvenuta a fine gara per proteste, come riferitogli dall'arbitro negli spogliatoi. Continuava rilevando che l'Arbitro, continuando a stazionare in campo, decideva autonomamente di sospendere la partita per ragioni connesse alla sua sicurezza, a suo dire garantita dalla presenza del sig. Manuto Domenico, addetto al Servizio d'Ordine Sostitutivo - nonché custode dell'impianto.

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, sentiti a chiarimenti l'Arbitro ed i testimoni indicati della ASD Balsignano SS, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Per quanto emerso a seguito dell'attività istruttoria, svolta nel corso delle udienze summenzionate, il Collegio non può non rilevare alcuni elementi decisivi ai fini del decidere: in occasione della gara disputata in data 13.03.2022 tra Virtus Palese e Balsignano SS si è certamente verificata una rissa tra gli spettatori, ubicati su di un'unica tribuna (circostanza riferita dal capitano del Balsignano), innescata dagli insulti proferiti ai danni del medesimo capitano (Lagonigro Pierluigi) e dal lancio di bottigliette in campo - che non causavano però conseguenze. Tali accadimenti si riflettevano sullo stato d'animo dei calciatori - che culminavano in insulti reciproci tra il Menga Giovanni (Virtus Palese) e il De Santis Andrea (Balsignano Soccer), con conseguentemente loro espulsione tra il 9° e il 10° minuto del 2° Tempo. Sul punto è necessario ribadire che le due espulsioni sono state opportunamente riportate dall'Arbitro sul rapporto di gara, personalmente sottoscritto dai dirigenti delle due società al termine dell'incontro.

Tale circostanza mal si concilia con la ricostruzione dei fatti fornita dai testimoni - che sostengono di aver giocato la partita in 11 contro 10, poiché il De Santis non sarebbe stato espulso e sarebbe stato schierato in campo anche alla ripresa della gara, dopo l'interruzione temporanea. Qualora i fatti oggetto di valutazione si fossero verificati con una siffatta dinamica, certamente il rapporto di gara non riporterebbe le firme di entrambi i dirigenti delle due squadre che, verificato il presunto errore arbitrale, si sarebbero dovuti rifiutare di sottoscrivere un atto ufficiale difforme rispetto a quanto realmente accaduto. Appare oltretutto inverosimile che non si sia verificata alcuna invasione di campo da parte dei tifosi di entrambe le squadre poiché, mentre i testimoni collocano l'arbitro sempre sul terreno di gioco anche quando ha deciso di sospendere la partita per ragioni connesse alla sua sicurezza, è stato esibito dinanzi a questa Corte il cellulare del Direttore di Gara - che certamente non poteva essere da lui tenuto in campo - da cui si evince una telefonata al Presidente della Sezione AIA di Molfetta, sig. De Leo Antonio, che veniva contattato dal medesimo per confrontarsi in ordine alla sospensione della gara ed alle ulteriori decisioni da assumere. La telefonata in questione, comprovata anche dall'esibizione della sua durata dalle 12,05 alle 12,08, non pone dubbi di sorta sulla condizione di paura connessa alla sicurezza personale, in cui si è ritrovato il Direttore di gara a seguito dell'invasione di campo: quest'ultimo decideva opportunamente di sospendere la gara per 15 minuti, per poi riprenderla in assenza di spettatori.

Come evidenziato nell'art. 64 co. 2 delle NOIF - rubricato "Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione o interruzione delle gare": *l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio ...*".

I fatti verificatisi nel caso di specie sono espressione di violenza e pericolo per l'incolumità pubblica o fisica delle persone e, pertanto, vanno ricondotti nell'alveo dell'art. 26 C.G.S. - che sanziona i fatti violenti dei sostenitori: *"Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone"*.

In seconda istanza la società in parola si doleva della genericità di un documento manoscritto, allegato al referto di gara, privo di qualsivoglia sottoscrizione o segno distintivo - che ne certificasse la paternità e la genuinità.

In questa sede occorre rilevare che il documento a cui fa riferimento la società istante è il supplemento di rapporto a cui viene attribuita l'efficacia di piena prova legale, assistita da fede privilegiata. Sul referto ufficiale, nella sezione: "Comportamento del pubblico, eventuali incidenti" viene puntualmente indicato dall'Arbitro "vedi allegato al referto". Infatti, sul foglio accluso, è indicata esplicitamente la locuzione "allegato al referto" che, dunque, non lascia alcun dubbio sulla paternità dello stesso, il cui contenuto è stato in ogni caso ratificato anche in sede di audizione.

Alla luce di quanto sopra, non essendo superata la piena efficacia probatoria che l'art. 61 comma 1 del C.G.S. attribuisce al referto dell'ufficiale di gara (nella specie, referto e supplemento di rapporto), ne consegue che le censure svolte dalla reclamante sul punto devono essere respinte, poiché la sanzione sportiva della ammenda di € 200,00 appare adeguatamente commisurata alla gravità del disvalore delle condotte sottoposte all'attenzione del Giudice Sportivo Territoriale.

Per quanto sin qui esposto, risulta del tutto legittima l'irrogazione della sanzione sportiva dell'ammenda a carico della società istante e, pertanto, il reclamo proposto deve essere respinto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di confermare la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 108 del 17.03.2022, con la quale ha comminato a carico della reclamante la sanzione sportiva dell'ammenda di € 200,00;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 Aprile 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

Gara: A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO - A.S.D. BALSIGNANO SOCCER SCHOOL del 13/03/2022
Reclamo della società A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 108 del 17/3/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale venivano comminate le seguenti sanzioni sportive:

- 1) alla società VIRTUS PALESE CALCIO ammenda di € 300,00;
- 2) alla società BALSIGNANO SOCCER SCHOOL ammenda di € 200,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, proposto ai sensi dell'art. 76 C.G.S., l'**ASD VIRTUS PALESE CALCIO** ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 108 del 17.03.2022, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia aveva comminato la sanzione sportiva dell'ammenda di € 300,00 ex art. 26 C.G.S., che sanziona i "fatti violenti dei sostenitori".

La società reclamante chiedeva nell'atto di impugnazione, ex art. 76 comma 4 C.G.S., la nullità della delibera del Giudice Sportivo Territoriale contenuta nel C.U. n. 108 del 17.03.2022, nonché la revoca della sanzione irrogata per carenza dei presupposti applicativi.

La reclamante non faceva pervenire memorie ex art. 77 comma 2 C.G.S.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 11 aprile 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

* * *

Nel corso della prima udienza fissata in data 04.04.2022, il Collegio adito disponeva l'audizione a chiarimenti dell'arbitro della gara, al fine di ricostruire la dinamica degli eventi verificatisi durante la gara del 13.03.2022 e fare maggiore chiarezza sulle condotte sottostanti. Nell'occasione la Corte rigettava la richiesta di ammissione della prova testimoniale a mezzo dei sigg.ri Maurelli Salvatore, Zaccaro Angelo, Maiorano Giuseppe e Fortunato Pasquale Daniele, non avendo provveduto l'istante ad articolare i singoli capitoli di prova, adempimento previsto a pena di inammissibilità dall' art. 60 co. 2 del CGS.

Alla successiva udienza dell'11 aprile 2022 si procedeva all'audizione a chiarimenti del Direttore di Gara, Piscopo Domenico, il quale precisava che: *"le espulsioni sono avvenute tra il 9° e il 10° minuto del 2° Tempo. Ho individuato un tifoso riconducibile alla società Virtus Palese - che ha insultato un calciatore del Balsignano e ciò ha causato una rissa sugli spalti ed il lancio di oggetti (bottigliette) che, tuttavia, non colpivano nessuno. In tale frangente alcuni spettatori cercavano di scavalcare la recinzione, non riuscendoci ed altri (circa 10) entravano sul terreno di gioco con fare minaccioso nei miei confronti, dalla parte opposta alla tribuna dove sono situati gli spogliatoi. Sono stato aiutato da un addetto all'ambulanza a recarmi nella zona antistante gli spogliatoi e durante il tragitto comunicavo alle squadre di voler sospendere la partita. Venivo poi invitato dai dirigenti delle due squadre a riprendere la gara ed aderivo a tale invito: la prosecuzione della gara avveniva senza la presenza degli spettatori e la gara continuava regolarmente. Non sono stato in grado di identificare gli spettatori protagonisti dell'invasione di campo, né se fossero riconducibili ad una sola o ad entrambe le società. Ho individuato con certezza il genitore di un calciatore della Virtus Palese, in quanto mi aveva precedentemente insultato. Per quanto concerne il supplemento di rapporto, premetto che sul referto ho indicato esplicitamente "vedi allegato al referto" e che sul foglio accluso è indicata la locuzione "allegato al referto": in ogni caso ratifico il contenuto di tale supplemento, da me personalmente redatto. Richiamato dal Collegio per ulteriori chiarimenti, confermo che Menga Giovanni (Virtus Palese) e De Santis Andrea (Balsignano) si sono insultati reciprocamente e sono stati da me espulsi tra il 9° e il 10° del 2° Tempo. Pertanto, dopo la temporanea sospensione, la gara è ripresa con 10 giocatori per squadra. Esibisco il mio cellulare, da cui si evince che, allorché ero nel mio spogliatoio durante la temporanea interruzione – tra le 12,05 e le 12,08 - ho contattato telefonicamente il sig. De Leo Antonio, Presidente della Sezione AIA di Molfetta, per confrontarmi sulle decisioni da assumere".*

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, sentito a chiarimenti l'Arbitro, ritiene che il reclamo debba essere respinto. Per quanto emerso a seguito dell'attività istruttoria, svolta nel corso delle udienze sopra citate, il Collegio non può non rilevare alcuni elementi decisivi ai fini del decidere. Precisamente, in occasione della gara disputata in data 13.03.2022 tra Virtus Palese e Balsignano SS, durante una rimessa laterale concessa in favore della squadra ospite, si verificava una rissa tra gli spettatori, innescata dagli insulti proferiti ai danni di un calciatore della ASD Balsignano SS e dal lancio di bottigliette in campo - che non colpivano però alcun giocatore.

Tali accadimenti si riflettevano inevitabilmente sullo stato d'animo dei calciatori, creando uno stato di tensione generale che culminava in insulti reciproci tra il Menga Giovanni (Virtus Palese) e il De Santis Andrea (Balsignano Soccer) e, conseguentemente, nella loro espulsione tra il 9° e il 10° minuto del 2° Tempo.

Sul punto è necessario ribadire che le due espulsioni sono state opportunamente riportate dall'Arbitro sul rapporto di gara, personalmente sottoscritto dai dirigenti delle due società al termine dell'incontro.

Tale circostanza mal si concilia la ricostruzione dei fatti fornita nell'atto di gravame dall'istante - che sostiene di aver giocato la partita 10 contro 11, con la sola espulsione del Menga Giovanni (Virtus Palese). Qualora i fatti oggetto di valutazione si fossero verificati con una siffatta dinamica, certamente il rapporto di gara non riporterebbe le firme di entrambi i dirigenti delle due squadre che, a tal punto, si sarebbero dovuti rifiutare di sottoscrivere un atto ufficiale difforme rispetto a quanto realmente accaduto.

Appare oltretutto inverosimile che non si sia verificata alcuna invasione di campo da parte dei tifosi di entrambe le squadre: infatti è stato proprio l'Arbitro a riconoscere un tifoso della Virtus Palese, poiché durante l'incontro aveva proferito al suo indirizzo degli insulti.

Si dichiara inoltre nel reclamo che l'arbitro si è trovato sempre sul terreno di gioco, quando ha deciso di sospendere la partita per ragioni connesse alla sua sicurezza: tale circostanza mal si concilia con la ricostruzione fornita dal Direttore di Gara in ordine a quei momenti di tensione. Ed invero è stato esibito dinanzi a questa Corte il proprio cellulare dal Direttore di Gara - che certamente non poteva essere da lui tenuto in campo - il quale riporta una telefonata al Presidente della Sezione AIA di Molfetta, il sig. De Leo Antonio - che veniva da lui interpellato per confrontarsi in ordine alla sospensione della gara ed alle ulteriori decisioni da assumere.

La telefonata in questione, comprovata dall'esibizione anche della sua durata dalle 12,05 alle 12,08 e dall'indicazione del giorno (13.03.2022), non pone dubbi di sorta sulla condizione di paura connessa alla sicurezza personale in cui si è ritrovato il Direttore di gara a seguito dell'invasione di campo: pertanto decideva opportunamente di sospenderla per 15 minuti, per poi riprenderla in assenza di spettatori.

Come evidenziato nell'art. 64 co. 2 delle NOIF - rubricato "Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione o interruzione delle gare": *l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio ...*.

I fatti verificatisi nel caso di specie sono espressione di violenza e pericolo per l'incolumità pubblica o fisica delle persone e, pertanto, vanno ricondotti nell'alveo dell'art. 26 C.G.S. - che sanziona i fatti violenti dei sostenitori: *"Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone"*.

La società in parola, nel prosieguo del reclamo, si doleva della genericità di un "documento manoscritto" allegato al referto di gara, a suo dire privo di qualsivoglia sottoscrizione o segno distintivo - che ne certificasse la paternità e la genuinità.

Occorre rilevare che il documento a cui fa riferimento la società istante è il supplemento di rapporto, a cui viene attribuita l'efficacia di piena prova legale, assistita da fede privilegiata. Sul referto ufficiale, nella sezione: "Comportamento del pubblico, eventuali incidenti" viene puntualmente indicato dall'Arbitro "vedi allegato al referto". Infatti, sul foglio accluso, è indicata esplicitamente la locuzione "allegato al referto" che, dunque, non lascia alcun dubbio sulla paternità dello stesso, il cui contenuto è stato in ogni caso ratificato anche in sede di audizione.

Alla luce di tanto, non essendo superata la piena efficacia probatoria che l'art. 61 comma 1 del C.G.S. attribuisce al referto dell'ufficiale di gara (nella specie referto e supplemento di rapporto), ne consegue che le censure svolte dalla reclamante sul punto devono essere respinte.

La sanzione sportiva della ammenda di € 300,00 appare adeguatamente commisurata alla gravità del disvalore delle condotte, sottoposte all'attenzione del Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di confermare la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 108 del 17.03.2022, con la quale ha comminato a carico della reclamante la sanzione sportiva dell'ammenda di € 300,00;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 Aprile 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

Gara: U.S.D. CARMIANO MAGLIANO - A.S.D. SOCCER GUAGNANO del 17/3/2022 (Reclamo della società A.S.D. SOCCER GUAGNANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 31/3/2022 della Delegazione Provinciale di Lecce.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di disporre l'audizione dell'Arbitro sig. Codazzo Andrealdo della Sezione AIA di Lecce;
- 2) di disporre l'audizione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Lecce dott. Andrea Tafuro e del Sostituto Giudice dott. Gilberto Olita;
- 3) fissa per l'espletamento dei mezzi istruttori l'udienza del 27 Aprile 2022 alle ore 16.00 presso la sede del Comitato Regionale Puglia – Via Pende 23 - Bari.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 Aprile 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

Gara: U.S.D. SFINGE CELLE DI SAN VITO – A.S.D. SOCCER STORNARA del 30/3/2022 (Reclamo della società U.S.D. SFINGE CELLE DI SAN VITO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 70 del 7/4/2022 della Delegazione Provinciale di Foggia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di ridurre a 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore D'Andrea Pasquale Pio;
- 2) per l'effetto, di non addebitare la tassa reclamo.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO e dell'Avv. Alessandro AMATO (Componenti), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 Aprile 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI U15**

Gara: A.S.D. GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO – A.S.D. BULLDOG CAPURSO del 3/4/2022 (Reclamo della società A.S.D. GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 7/4/2022 della Delegazione Provinciale di Bari.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 76, comma 2 C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 19/04/2022.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**